

## Confronto pagina per pagina

Confronto dei documenti eseguito

Profilo Odontotecnico\_2001.pdf

ProfiloOdontotecnico\_2007.pdf

Riepilogo

2 pagina/e diversa/e

Per visualizzare le differenze, scorrere verso il basso.

### **Art. 1**

( Figura e profilo )

1. E' individuata la figura dell'odontotecnico.
2. L'odontotecnico è l'operatore sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante, provvede alla progettazione esecutiva e alla fabbricazione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico, sulla base della prescrizione, contenente le specifiche cliniche progettuali, rilasciata dall'abilitato a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria, cui è riservata, in via esclusiva ogni atto diagnostico, clinico e terapeutico.
3. L'odontotecnico, su richiesta, alla presenza e sotto la responsabilità dell'abilitato a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria, può collaborare, solo all'interno di strutture odontoiatriche autorizzate ai sensi delle normative vigenti, per interventi esclusivamente incruenti di carattere tecnico e secondo modalità che il prescrivente valuta opportune in relazione allo stato clinico e alla sicurezza del paziente; al solo scopo di acquisire ed ottimizzare tutti gli elementi relativi esclusivamente al dispositivo medico su misura in campo odontoiatrico che lui stesso realizza.

### **Art. 2**

( Contesti operativi )

1. La produzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico viene realizzata esclusivamente all'interno di un laboratorio in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e sotto l'esclusiva responsabilità dell'odontotecnico.
2. L'odontotecnico, nell'ambito delle proprie competenze :
  - (a) è responsabile dell'organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti ;
  - (b) esegue, su indicazione dell'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria le modifiche sui dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico ;
  - (c) svolge attività didattica ai sensi dell'articolo 6 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni .
3. L'odontotecnico esercita la sua attività professionale in regime di dipendenza, all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate e nei laboratori di cui al comma 1, o di lavoro autonomo .

### **Art. 3**

( Abilitazione )

1. La laurea universitaria di odontotecnico conseguita ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dei decreti attuativi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione .
2. Le Università provvedono alla formazione dell'odontotecnico attraverso la Facoltà di medicina e chirurgia in collegamento con le Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria .

# SCHEMA

## **Paragrafo 1**

*(Figura e profilo)*

1. E' individuata la figura dell'odontotecnico
2. L'Odontotecnico è l'operatore sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante provvede, in qualità di fabbricante, alla costruzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico, in coerenza con la prescrizione, contenente le specifiche cliniche e progettuali, rilasciata dall'abilitato a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria, cui è riservato, in via esclusiva ogni atto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo
3. L'Odontotecnico, su richiesta, alla presenza e sotto la responsabilità dell'abilitato a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria, può collaborare, solo all'interno di strutture odontoiatriche autorizzate ai sensi delle normative vigenti, agli atti di verifica di congruità dei dispositivi medici su misura, al solo scopo di ottimizzare, al di fuori del cavo orale, tutti gli elementi relativi esclusivamente al manufatto che egli stesso realizza.

## **Paragrafo 2**

*(Contesti operativi)*

1. La produzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico viene realizzata esclusivamente all'interno di laboratori in possesso dei requisiti previsti ed autorizzati ai sensi delle normative vigenti, sotto l'esclusiva responsabilità dell'Odontotecnico.
2. L'Odontotecnico, nell'ambito delle proprie competenze:
  - a) è responsabile dell'organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti;
  - b) esegue, su indicazione dell'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria, le modifiche sui dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico;
  - c) svolge attività didattica, ai sensi dell'articolo 6 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni
3. L'Odontotecnico esercita la sua attività professionale in regime di dipendenza, all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate ovvero in regime di lavoro autonomo



**Art. 4**  
( Norma finale )

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni del decreto del Ministro della Sanità del 23 aprile 1992 ( Disposizioni generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché la durata e la conclusione dei corsi stessi ) e le disposizioni del decreto del Ministro della Sanità 28 ottobre 1992 ( Disposizioni per l'ammissione ai corsi regionali per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché la durata e la conclusione dei corsi stessi ), limitatamente ai corsi per l'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico, sono abrogate, garantendo, comunque il completamento degli studi agli allievi che siano già iscritti ai corsi stessi .
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni dell'articolo 11 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, che riguardano le mansioni degli odontotecnici, sono abrogate .
3. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'allegato A del decreto del Ministro della Sanità del 3 maggio 1994, recante le determinazioni delle attrezzature tecniche e strumentali degli esercenti le arti sanitarie ausiliarie, che elenca le attrezzature tecniche e strumentali per gli odontotecnici, è abrogato .

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana .

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare .

**Roma, li**

**IL MINISTRO DELLA SANITA'**

**Paragrafo 3**  
*(Abilitazione)*

1. Per esercitare la professione sanitaria di Odontotecnico è necessario conseguire la relativa laurea ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dei decreti attuativi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni.
2. La laurea di cui al comma 1 costituisce titolo abilitante all'esercizio della professione sanitaria di Odontotecnico.
3. Le Università provvedono alla formazione dell'Odontotecnico attraverso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, in collaborazione con altre Facoltà.

**Paragrafo 4**  
*(Norma finale)*

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni del decreto del Ministero della sanità del 23 aprile 1992 (Disposizioni generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed Odontotecnico nonché la durata e la conclusione dei corsi stessi), limitatamente ai corsi per l'esercizio dell'arte ausiliaria di Odontotecnico, sono abrogate garantendo, comunque, il completamento degli studi agli allievi che siano già iscritti ai corsi stessi.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni dell'articolo 11 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, che riguardano le mansioni degli odontotecnici, sono abrogate.
3. A partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'allegato A del decreto del Ministero della sanità del 3 maggio 1994, recante le determinazioni delle attrezzature tecniche e strumentali degli esercenti le arti sanitarie ausiliarie, che elenca le attrezzature tecniche e strumentali per gli odontotecnici, è abrogato.

**Paragrafo 5**  
*(Norma transitoria)*

1. I titoli di Odontotecnico conseguiti in base alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente accordo, nonché quelli conseguiti dagli iscritti ai corsi di cui al comma 1 dell'art. 4 sono idonei al proseguimento dell'attività professionale secondo le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

*Ar*